

N. R.G. 1384/2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA  
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Parentini Mirko, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**RONCALI Lorenza**, nata ad Alessandria il 16/08/1964 e residente in Via Dante n. 84 a Sale (AL) - C.F.: RNCLNZ64M56A182W, **ODDONE Claudio**, nato ad Alessandria il 13/09/1959 e residente in Cassine (AL), Strada Fornace n. 10 - C.F.: DDNCLD59P13A182H, **PATTI Gabriella**, nata a Palermo il 18/05/1961 e residente in Corso Romita n. 3/c a Villaromagnano (AL) - C.F.: PTTGRL61E58G273F, **MAUGERI Sebastiano**, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 16/10/1960 e residente in Sardigliano (AL), Piazza Caretta 20 - C.F.: MGRSST60R16A638B, **ALPA Fabrizio Giovanni**, nato ad Alessandria il 23/12/1964 e residente in Via dei Boschi n. 44 a Casal Cermelli (AL) - C.F.: LPAFRZ64T23A182J, **CORTESE Catia**, nata ad Alessandria il 24/12/1959 e residente in Via Ghilini n. 69 ad Alessandria - C.F.: CRTCTA59T64A182M, **VELLA Luigino**, nato a Ciudad Bolivar (Venezuela) il 25/08/1959 e residente a Castelletto Monferrato (AL), Via Mario Aceto n. 63 - C.F.: VLLLGN59M25Z614N, **POZZI Ruth**, nata a Genova il 23/04/1969 e residente in Cassano Spinola (AL), Via Sardigliano n. 132 - C.F.: PZZRTH69D63D969C, **VARAGNOLO Silvio**, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 19/01/1959 e residente in Parodi Ligure (AL), Fraz. Tramontana - Via Regina Elena n. 7/1 - CF: VRGSLV59A19H769Z, **BRIZIO Davide**, nato ad Alessandria il 12/08/1974 e residente in ViaPiacenza n. 80 ad Alessandria - C.F.: BRZDVD74M12A182K, **LOMBARDI Claudio**, nato ad Alessandria il 26/05/1957 e residente in Via Castello n. 12/a a Casaleggio Boiro (AL) - C.F.: LMBCLD57E26A182G, tutti rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli Avv.ti Rodolfo Serianni (Cod.



Fisc. SRN RLF 77C25 B885E; fax 0382.060358; PEC: rodolfoserianni@puntopec.it) del Foro di Pavia ed Edoardo Rossi (Cod. Fisc. RSS DRD 78L13 H703Q; fax 0142.456477; PEC: avvedoardorossi01@puntopec.it) del Foro di Torino ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Pamela Lanfranchi in Novi Ligure, Viale Saffi n. 11/4 (per le comunicazioni di cancelleria si indicano il fax n. 0382-060358 e la casella di PEC rodolfoserianni@puntopec.it), come da procura in calce rilasciata su foglio separato allegato in via telematica al ricorso introduttivo del giudizio;

ricorrenti

contro

**PROVINCIA di ALESSANDRIA** (C.F. 80003870062), in persona del Presidente pro-tempore Gianfranco Lorenzo BALDI (C.F. BLDGFR62M10A052Y), rappresentata e difesa, in forza di decreto presidenziale n. 29 del 20/02/2018 (doc. 1), anche disgiuntamente, giusta procura speciale in calce al presente atto, dagli Avv.ti Alberto VELLA (C.F. VLLLRT60C01A182S; e-mail: alberto.vella@cert.provincia.alessandria.it fax n. 0131-304334), Paola TERZANO (C.F. TRZPLA70T60A18U; e-mail: paola.terzano@cert.provincia.alessandria.it fax n. 0131-304334), e Désirée FORTUNA (C.F. FRTDSR69P46A182F; e-mail: desiree.fortuna@cert.provincia.alessandria.it fax n. 0131-304334) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Alessandria, Piazza della Libertà 17;

resistente

Conclusioni (rassegnate all'udienza dell'8 novembre 2018):

Per i ricorrenti:

*“ il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, Voglia*

***NEL MERITO***

*- accertare e dichiarare che i ricorrenti, in qualità di addetti al Servizio di Vigilanza Faunistica della Provincia di Alessandria, rivestono la qualifica di operatori di Polizia Locale ai sensi dell'art. 12 L. 65/1986 e, per l'effetto, condannare la Provincia di Alessandria, in persona del Presidente pro tempore, ad applicare loro, quali operatori di polizia locale, tutta la normativa regionale in materia di Polizia Locale e, in particolare, quella relativa alle uniformi, ai gradi ed ai corrispondenti segni distintivi, all'armamento, ai Dispositivi di Protezione Individuale ecc. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”*

**Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione.**



I ricorrenti assumono a fondamento delle domanda di accertamento azionata in giudizio che ad essi competerebbe la qualifica di operatori di Polizia Locale ai sensi dell'articolo 12 della legge 65/1986.

La Provincia contesta tale assunto deducendo che, in realtà, la titolarità delle funzioni svolte dai ricorrenti metterebbe capo alla Regione che, per il loro esercizio, ricorrerebbe come da deliberazioni e provvedimenti richiamati nella memoria difensiva di costituzione in giudizio, all'avvalimento del personale della Provincia alla quale sarebbero state trasferite le relative risorse umane per svolgere le predette funzioni.

Il citato articolo 12 dispone testualmente che:

*“1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.*

*2. È altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.”*

A norma della citata disposizione di legge perché la funzione possa ritenersi di polizia locale, occorre che la titolarità della stessa mettesse capo all'ente locale diverso dal comune. Occorre, dunque, preliminarmente chiarire, se le Province abbiano la “titolarità” della funzione, sul territorio di loro inerenza, di vigilanza faunistica.

L'articolo 27, primo comma, della legge n. 157/1992 prevedeva, fra l'altro, che:

*“1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:*

- a) *agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65”*

Si trattava, quindi, di funzioni di cui la regione era titolare e ne delegava l'esercizio agli enti locali. La delega è stata attuata con l'art. 29, primo comma, della Legge regionale n. 70 del 4 settembre 1996, a norma del quale: *“Il controllo delle specie di fauna selvatica previsto all' articolo 19, comma 2, della legge 157/1992, e' delegato alle Amministrazioni provinciali.”*

Ciò non di meno l'art. 2, secondo comma, lettera c) della legge della regione Piemonte n. 17 del 8 luglio 1999, attribuiva direttamente alle Province, ai sensi dell' articolo 14 della l. 142/1990, l'esercizio dell' *“attività ispettiva in materia di caccia e*



*pesca, ai sensi dell' articolo 51, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)*".

Il richiamo all'articolo 14 della legge 142/1990 (che enuclea le funzioni proprie delle province) induce a ritenere che la predetta norma regionale abbia inteso non già, come la precedente legge, semplicemente delegare alla Provincia le funzioni di vigilanza ma attribuirne la titolarità. Né la citata disposizione di legge è stata abrogata o modificata dai successive interventi normativi.

L'art. 8 della legge della Regione Piemonte 23/2015, dispone che: "*1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della presente legge limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A e fatte salve le funzioni delegate di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).*" Ma, come risulta dal contenute letterale della disposizione legislativa, la riallocazione alla regione non riguarda indifferentemente, come pare sostenere la Provincia, l'intera materia della caccia e pesca posto che nell'allegato A si precisa testualmente che la riallocazione riguarda i commi 1 e 3 del citato articolo 2 della Legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 ma non il secondo comma che attribuisce l'attività ispettiva in materia di caccia e pesca alle Province.

Né tale interpretazione dell'assetto normativo appare contrastare con la legge della Regione Piemonte n. 5/2018 che da ultimo ha regolato la tutela della fauna e la gestione faunistico venatoria. Infatti l'articolo 4, comma 6, assegna alle Province, come funzioni proprie (essendo richiamato l'articolo 19 d.lgs. 267/2000 rubricato appunto "*Funzioni*" della Provincia) "*l'attività di vigilanza venatoria*".

Per concludere sul punto, alla stregua del citato quadro normativo, la titolarità delle funzioni di vigilanza venatoria pare mettere capo alla Provincia e non alla Regione che, come normalmente accade nelle materie che non siano riservate alla legislazione statale, ha funzioni di programmazione e pianificazione.

Rispetto al quadro normativo così ricostruito appare assumere scarsa rilevanza accertare il fatto pacifico che l'attività di vigilanza venga finanziata dalla Regione giacché, non di rado, funzioni proprie degli enti locali vengono finanziate mediante forme di contribuzione gravanti sull'autorità territoriale sovraordinata.

Dunque pare doversi ritenere, alla stregua del quadro normativo vigente, la titolarità in capo alla Provincia delle predette funzioni di vigilanza svolte dai ricorrenti. D'altronde se le funzioni di vigilanza faunistica fossero, come affermato dalla Provincia, di competenza regionale sfuggirebbe per quale ragione vengano puntualmente definite con provvedimento di dirigente della Provincia (cfr. prod.doc. 3 Provincia pagina 17).



Ciò non di meno, in base al combinato disposto dell'articolo 12, secondo comma e 10, secondo comma, della legge n. 65/1986, l'assimilazione del trattamento economico delle polizie locali di cui all'art. 10, primo comma, al trattamento previsto per il personale di polizia municipale è subordinato all'effettivo esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge n. 65/1986 e dunque all'esercizio:

- a) di funzioni di polizia giudiziaria;
- b) del servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393;
- c) di funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

Il fatto che svolgano nell'ambito della loro competenza funzioni sub a) e sub c) non pare essere revocato in dubbio neppure dalla Provincia. Quanto alle funzioni sub b) preme osservare che attualmente le funzioni di polizia stradale sono regolate dagli articoli 11 e 12 del d.lgs. 285/1992. Segnatamente, ai fini che qui rilevano, è pur vero che a norma dell'articolo 12, primo comma, lettera d-bis), (Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2003, n. 214.) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza, possono essere assegnati servizi di polizia stradale, ciò non di meno i servizi di polizia stradale si sostanziano, secondo quanto previsto dall'articolo 11 citato nelle seguenti funzioni:

- a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;*
- b) la rilevazione degli incidenti stradali;*
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;*
- d) la scorta per la sicurezza della circolazione;*
- e) la tutela e il controllo sull'uso della strada."*

Ma tra le funzioni proprie del servizio di vigilanza faunistica – come puntualmente enucleate a pagina 17 dell'Ordine di Servizio n. 3-21513 del 30 marzo 2016 non figura alcuna delle funzioni di polizia stradale previste dall'articolo 11 citato.

Tanto premesso in punto di diritto gli odierni ricorrenti chiedono che venga loro riconosciuta la qualifica di operatori di polizia locale ai sensi dell'art. 12 l. 65/1986 e per l'effetto la Provincia venga condannata genericamente ad applicare loro tutta la normativa regionale in materia di polizia locale. Orbene, siccome i ricorrenti non specificano esattamente quali norme sarebbero applicabili non è possibile stabilire se le norme regionali, di cui viene invocata genericamente l'applicazione, in punto di uniformi, gradi, e segni distintivi e armamento riguardino genericamente la



polizia amministrativa locale, con conseguente applicazione ex art. 12, primo comma, l. 65/1986 anche al servizio svolto dai ricorrenti (trattandosi di polizia amministrativa che mette capo alla Provincia) oppure specificamente la polizia municipale con conseguente sua inapplicabilità, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, l. 65/1986, ai servizi di polizia locale non chiamati a svolgere funzioni di polizia stradale.

Pertanto è possibile cogliere parzialmente la domanda con conseguente pronuncia di accertamento positivo in capo ai ricorrenti della qualità soggettiva di cui all'articolo 12, primo comma, l. 65/1986 ma con esclusione di quella di cui all'articolo 12, secondo comma, l. 65/1986.

Stante la soccombenza reciproca le spese di lite vanno compensate.

p.q.m.

definitivamente decidendo ogni contraria domanda, eccezione e deduzione rigettate:

1. accerta in capo ai ricorrenti la qualifica di cui all'articolo 12, primo comma, l.65/1986;
2. rigetta la domanda di accertamento del trattamento di cui all'articolo 12, secondo comma, l. 65/1986;
3. compensa le spese di lite.

Così deciso in Alessandria li 8 novembre 2018.

Il Giudice  
(dott. Mirko Parentini)

